

## **CONVENZIONE**

### **TRA**

Il Centro Interdipartimentale Stazione a Tecnologia Animale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in seguito denominato CENTRO-STA, con sede in Roma, Via Montpellier 1, Codice Fiscale 80213750583, rappresentato dal Presidente Prof. Vittorio Colizzi

### **E**

la Fondazione Parco Biomedico San Raffaele, in seguito denominata PARCO, con sede in Roma, Via di Castel Romano 100, Codice Fiscale 05398851005, rappresentata dal Direttore Amministrativo e Finanziario, Dr. Domenico Pecorini

### **PREMESSO**

- che il PARCO e' dotato di uno Stabulario barrierato equipaggiato con tecnologie molto avanzate per la generazione, l'allevamento, il mantenimento e l'utilizzo di animali SPF e SOPF di colonie murine geneticamente modificate ed immunodepresse, di una sala chirurgica perfettamente attrezzata per l'utilizzo sperimentale di suini e laboratori annessi per la ricerca, con un suo responsabile ed autorizzato ai sensi dell'art. 10 e 12 del Dlgs 116/92 .
- che CENTRO-STA ha in dotazione uno stabulario convenzionale, con annessi laboratori di ricerca e controllo del benessere degli animali da laboratorio;
- che è interesse del PARCO e del CENTRO-STA creare collaborazioni scientifiche con enti esterni particolarmente qualificati;
- che è interesse del PARCO e del CENTRO-STA creare sinergie scientifiche e tecnologiche al fine di ottimizzare le risorse economiche del territorio;
- che il PARCO svolge attività di ricerca e di sviluppo nel campo biomedico e biochimico;
- che il CENTRO-STA svolge attività di ricerca e controllo nel settore degli animali da laboratorio, con particolare riferimento all'immunologia, alla genetica, alla microbiologia ed allo sviluppo di modelli murini utili alla comprensione dei meccanismi patogenetici, della diagnostica e della terapia di patologie dell'uomo;

### **TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

#### **Art. 2**

L'articolazione della presente convenzione riflette ai fini operativi le disposizioni contenute del DPR 11 luglio 1980 n. 382.

#### **Art. 3**

Scopo del presente accordo è quello di agevolare le attività di ricerca che si svolgono presso i due enti contraenti, mettendo in comune personale, strutture ed equipaggiamenti complementari. Per quanto riguarda le attività di servizio degli stabilimenti di allevamento e di utilizzo, l'obiettivo è di facilitare e migliorare la qualità del dato sperimentale ottenuto in vivo tramite l'utilizzo di modelli murini "specific pathogen free", nel rispetto del benessere degli animali e del principio delle 3R suggerito dalla normativa .

**Art. 4**

A tutela degli animali ospitati, dell'integrità della struttura e della qualità della scienza, gli utilizzatori degli stabilimenti di allevamento e di utilizzo, dovranno attenersi strettamente alla regolamentazione della struttura ospite dettata dal responsabile dello stabilimento di allevamento e di utilizzo, alla regolamentazione nazionale ed internazionale relativa alla protezione ed il benessere degli animali utilizzati a fini sperimentali ed altri fini scientifici.

**Art. 5**

I costi di utilizzo delle strutture e delle tecnologie oggetto della presente Convenzione, incluse l'irraggiamento, la sala chirurgica ed eventuali nuove apparecchiature, saranno imputati ai progetti di ricerca del richiedente e saranno i medesimi applicati ai ricercatori c.d. "interni".

**Art. 6**

Nessun onere finanziario graverà sul bilancio delle Parti, in aggiunta ai costi effettivi dell'attività di ricerca.

**Art. 7**

Eventuali pubblicazioni dei risultati scientifici derivanti dalle sperimentazioni svolte in tali stabulari dovranno menzionare la struttura ospite ed eventuali altre forme di collaborazione.

**Art. 7**

La presente Convenzione avrà la durata di 3 (tre) anni e potrà essere rinnovata per un ugual periodo previo parere dei rispettivi organi competenti, reso per iscritto.

**Art. 8**

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione competente sarà il Foro di Roma.

**Art. 9**

La presente Convenzione, redatta in triplice copia, è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – tariffa parte II del DPR 131/86. Le spese di bollo sono a carico del DMSP. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Roma, 02/07/2007

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE STAZIONE A TECNOLOGIA ANIMALE  
UNIVERSITA' DI ROMA TOR VERGATA

Il Presidente

---

(Prof. Vittorio Colizzi)

FONDAZIONE PARCO BIOMEDICO S. RAFFAELE  
Il Direttore

---

(Dr. Domenico Pecorini)